

Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007
— Wauthier e Deveen/Commissione

(Causa T-164/04) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti — Esercizio di valutazione — Rapporto relativo all'evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

(2007/C 170/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Patricia Wauthier (Tubize, Belgio) e Viviane Deveen (Overijse, Belgio) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, in seguito avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, a titolo principale, dell'esercizio di valutazione 2001/2002 per quanto riguarda le ricorrenti e, in subordine, dei rapporti relativi all'evoluzione della carriera delle ricorrenti per il suddetto esercizio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente privo di qualsiasi fondamento.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 190 del 24.7.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2007
— Gnemmi/Commissione

(Causa T-199/05) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti — Esercizio di valutazione — Rapporto relativo all'evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2003 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente privo di qualsiasi fondamento)

(2007/C 170/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laura Gnemmi (Arona, Italia) (rappresentanti: inizialmente, avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, in seguito avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Berscheid e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, a titolo principale, dell'esercizio di valutazione 2003 per quanto riguarda la ricorrente e, in subordine, del rapporto relativo all'evoluzione della carriera della ricorrente per il detto esercizio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato in parte manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente privo di qualsiasi fondamento.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 193 del 6.8.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007
— Italia/Commissione

(Causa T-335/06) ⁽¹⁾

(«Polizia sanitaria — Mercato italiano del pollame — Mancata adozione da parte della Commissione di misure eccezionali per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di influenza aviaria — Ricorso per carenza — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere»)

(2007/C 170/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Oggetto

Ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 CE e diretto a far constatare che la Commissione, non avendo adottato misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore del pollame, a titolo di compensazione per i produttori di pulcini di un giorno soggetti alle misure veterinarie adottate per ovviare alle conseguenze dell'influenza aviaria e che limitano la circolazione per il periodo compreso tra il dicembre 1999 e il settembre 2003, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 326 del 30.12.1996.

Ricorso presentato il 18 maggio 2007 — Far Eastern Textile/Consiglio**(Causa T-167/07)**

(2007/C 170/54)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Far Eastern Textile Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentante: avv. P. De Baere)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 22 febbraio 2007, n. 192, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di polietilenterefalato (PET) provenienti, tra l'altro, da Taiwan, nella parte che concerne la ricorrente; e
- condannare il Consiglio a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, che è produttrice ed esportatrice di polietilenterefalato ("PET"), chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 febbraio 2007, n. 192, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'art. 11, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (¹).

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente, anzitutto, sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 2, n. 11, del regolamento base (²) in quanto ha applicato il metodo asimmetrico per calcolare il margine di dumping della ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che il Consiglio ha violato l'art. 253 CE non avendo spiegato adeguatamente le ragioni per le quali non è possibile valutare correttamente il margine di dumping con metodi di comparazione simmetrica.

In terzo luogo, la ricorrente asserisce che il Consiglio ha violato l'art. 2, nn. 10-12, del regolamento base nel calcolare il margine

di dumping della ricorrente mediante tecniche che azzerano qualsiasi margine negativo di dumping, quando si determina la media ponderata del margine di dumping, ai sensi dell'art. 2, n. 12.

Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 253 CE non avendo spiegato adeguatamente le ragioni per le quali il margine di dumping della ricorrente deve essere calcolato mediante tecniche di azzeramento.

(¹) GU 2007 L 59, pag. 1.

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).

Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Professional Tennis Registry/UAMI — Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONALK TENNIS REGISTRY)**(Causa T-168/07)**

(2007/C 170/55)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Professional Tennis Registry, Inc. (Hilton Head Island, USA) (rappresentante: M. Vanhegan, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Registro Profesional de Tenis, SL (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il punto 1 della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno 28 febbraio 2007 (procedimento R1050/2005-1) nel quale la domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario n. 2 826 709 per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16 e 41 è stata respinta;
- disporre che l'opposizione alla domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario n. 2 826 709 sia respinta in toto,
- disporre che la domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario n. 2 826 709 sia accolta con riferimento a tutti i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 16, 25 e 41; e
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale di primo grado.